



## PROTOCOLLO D'INTESA

#### TRA

#### L'ARMA DEI CARABINIERI

E

### MOVIMENTO ITALIANO GENITORI

L'ARMA DEI CARABINIERI, di seguito anche "l'ARMA", nella persona del Comandante Generale, Gen. C.A. Teo Luzi, e il Movimento Italiano Genitori, di seguito anche "MOIGE", nella persona del Presidente, Dott.ssa Maria Rita Munizzi, di seguito denominate "le Parti",

VISTI i compiti istituzionali dell'ARMA DEI CARABINIERI, quale forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, così come definiti dal D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante *Codice dell'Ordinamento Militare*;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", e segnatamente gli articoli 2 e 7, recanti le attribuzioni dell'ARMA DEI CARABINIERI nei comparti di specialità per la sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari, forestale, ambientale e agroalimentare, nonché del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;

VISTO il D.M. 15 agosto 2017 del Ministro dell'Interno, recante "Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia", che, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e di rafforzare il coordinamento operativo, fissa le direttive per il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia;

### VISTO che l'Arma dei Carabinieri:

- ritiene parte integrante della propria azione a tutela della sicurezza la realizzazione di interventi educativi volti ad accrescere nelle nuove generazioni la "cultura della legalità" e dei temi ambientali, promuovendo incontri didattici presso gli istituti scolastici di vario ordine e grado e visite alle caserme, in occasione dei quali verranno svolte attività di divulgazione, proiezioni di filmati e interventi delle proprie articolazioni specialistiche;
- ricerca soluzioni comunicative espressamente rivolte alle nuove generazioni, per diffondere la conoscenza del proprio ruolo al servizio della collettività nella crescita sociale, economica e democratica del Paese e divulgare le opportunità professionali e di studio riservate alle fasce giovanili di riferimento;

- promuove attività volte a favorire la partecipazione attiva dei cittadini nel rispetto della legalità,
   indispensabile per garantire la convivenza civile;
- considera lo sviluppo della sensibilità e dell'attenzione dei cittadini verso le esigenze di salvaguardia dell'ambiente e del territorio quale obiettivo prioritario, anche a tutela delle future generazioni;

VISTO che il MOIGE è stato costituito per il perseguimento - senza scopo di lucro - di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'istituto del volontariato;

VISTO che l'Associazione si impegna, secondo compiti e finalità definiti dallo Statuto, a svolgere:

- interventi e servizi sociali ai sensi della Legge 08.11.2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", Legge 22.06.2016, n. 112 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" e Legge 05.02.1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- prestazioni sociosanitarie di cui al D.P.C.M. 14.02.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";
- educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge 28.03.2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali, nonché dei diritti dei consumatori e delle pari opportunità;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della nonviolenza;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D.Lgs.
   22.01.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.
   137";

CONSIDERATO che lo sviluppo della "cultura della legalità e della sicurezza" trova un fondamentale momento di valorizzazione e rafforzamento nella cooperazione tra istituzioni e attori privati;

CONSIDERATA la reciproca volontà di strutturare, nell'esercizio delle rispettive competenze, una collaborazione che, promuovendo lo sviluppo di sinergie in ambito formativo e informativo, educhi i giovani e le famiglie alla cittadinanza attiva, responsabile e partecipata, così diffondendo la cultura della legalità, con particolare riferimento alla materia della sicurezza, della tutela dell'ambiente, della salute e del patrimonio culturale;

Le Parti condividono quanto segue.

#### PROTOCOLLO D'INTESA

#### Art.1

## Ambiti di collaborazione

- 1. Il presente Protocollo disciplina l'attività di collaborazione tra l'ARMA e il MOIGE, nell'ambito delle specifiche competenze definite, rispettivamente, dalle leggi e dallo Statuto.
- 2. Le aree di collaborazione sono individuate nelle seguenti:
  - a) promozione di attività culturali ed educative in favore dei giovani e delle famiglie, aventi ad oggetto la diffusione della cultura della legalità e della responsabilità, con particolare riguardo al alla materia della tutela dell'ambiente, della salute e del patrimonio culturale, attraverso l'organizzazione di percorsi formativi, dibattiti, mostre, proiezioni e altre forme di comunicazione;
  - b) la pianificazione di conferenze, convegni e seminari sulle materie oggetto del presente protocollo e lo svolgimento di attività formative reciproche su tematiche di interesse comune;
  - c) la messa a sistema di competenze, professionalità, luoghi e contenuti di carattere giuridico ed educativo.

#### Art. 2

#### 2.1 Accordi attuativi

1. Il rapporto di collaborazione tra l'ARMA e il MOIGE si svilupperà sulla base di attività nei settori indicati nell'art. 1, definiti in appositi accordi attuativi, che preciseranno in dettaglio l'oggetto delle attività che saranno svolte da entrambe le parti, gli aspetti di natura tecnica e organizzativa, nonché i relativi responsabili.

### 2.2 Impegni delle parti

- 1. In relazione alle forme di collaborazione descritte:
  - a) l'ARMA garantirà la partecipazione di propri qualificati rappresentanti alle iniziative di formazione e informazione, con l'interessamento in particolare:
    - dei Reparti dell'Organizzazione territoriale, per gli aspetti afferenti alla cultura della legalità;
    - del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, per gli approfondimenti in ordine alla salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità;
    - del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, per il tema riguardante la sicurezza alimentare;
    - del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, per l'ambito inerente alla protezione e alla conservazione dei beni culturali italiani;
  - b) MOIGE si impegna a garantire la partecipazione di propri qualificati rappresentanti alle iniziative di cui all'articolo 1, con il coinvolgimento delle articolazioni territoriali aderenti alla rete.
- 2. Il presente Protocollo non comporta oneri aggiuntivi, essendo finalizzato al perseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali/statutari.

## Art.3 Referenti

- 1. Per l'attuazione del Protocollo sono individuati quali referenti:
  - a) per l'ARMA, il Capo Ufficio Operazioni del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
  - b) per MOIGE, il Direttore Generale e co fondatore, Dott. Antonio Affinita.

### Art.4

# Trattamento dei dati personali

 Qualsiasi trattamento di dati personali che si renda necessario per attuare le attività e adempiere agli obblighi connessi con l'esecuzione del presente Protocollo sarà eseguito dalle Parti come autonomi titolari del trattamento, allineando, fin dalla progettazione, tutte le relative operazioni ai principi di protezione dei dati personali sanciti dall'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dell'art. 3 del D.Lgs. n. 51/2018.

#### Art.5

### Comunicazione e uso dei marchi e dei loghi.

- L'ARMA e MOIGE si impegnano a utilizzare il marchio o il logo dell'altra Parte o ad associare il logo
  o il marchio dell'altra Parte ai propri esclusivamente nei termini e alle condizioni e per le finalità
  stabilite dal presente accordo. A tal fine, le Parti si doteranno reciprocamente dei marchi e dei loghi
  da utilizzare secondo quanto concordato.
- 2. Le Parti si danno espressamente atto che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo al marchio o al logo di ciascuna di essa resterà di esclusiva proprietà della stessa Parte.
- 3. In particolare, e senza limitare quanto precede, l'eventuale apposizione del marchio o del logo di una Parte non attribuisce all'altra parte alcun diritto o pretesa sugli stessi e le Parti non avranno diritto di utilizzare reciprocamente detti marchi se non con riferimento all'attività svolta in esecuzione del presente Protocollo di intesa e non potranno in alcun modo farne uso per scopi diversi. A tal fine, nell'ambito dell'attuazione del presente accordo, ogni Parte si impegna a sottoporre ogni progetto di utilizzo del proprio marchio al preventivo assenso dell'altra.
- 4. L'ARMA e MOIGE si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del marchio, ferma restando la piena autonomia e discrezionalità dell'altra Parte nell'adozione di ogni misura che riterrà opportuna ai fini di quanto sopra.

### Art.6

## Durata, integrazioni e modifiche

- 1. Il presente Protocollo ha durata di 3 anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Prima della scadenza prevista, le Parti si incontreranno per definire l'eventuale rinnovo.
- 2. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo dando un preavviso scritto all'altra Parte di almeno 60 giorni.

- 3. Il presente Protocollo potrà essere, di comune accordo tra le Parti firmatarie, modificato, anche prima della scadenza, sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione.
- 4. Ogni deroga, modifica o integrazione al presente contratto dovrà essere concordata dalle parti, redatta in forma scritta e firmata da entrambe per accettazione.

# Art.7 Firma digitale

1. Il presente Protocollo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le Parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis, della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma,

IL COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI (Gen. C.A. Teo Luzi) IL Presidente di MOIGE (Dott.ssa Maria Rita Munizzi)

LUZI TEO ARMA DEI CARABINIERI 10.08.2023 11:59:01 GMT+01:00 Firmato digitalmente da: Maria Rita Munizzi Data: 07/09/2023 11:41:02



